

**SPECIE ALIENE INVASIVE:
ANDAMENTI, IMPATTI E RISPOSTE**
Modulo 2
Contesto normativo internazionale, comunitario e
nazionale

UNITA' FORMATIVA 4 – PARTE 2
Il Regolamento UE 1143/14 in dettaglio

Andrea Monaco
Regione Lazio

finanziato da



LIFE15 GIE/IT/001039

beneficiario coordinatore



partner



cofinanziatori



Indice

- ✓ Capo III: Rilevamento precoce ed eradicazione rapida
- ✓ Capo IV: Gestione delle specie ampiamente diffuse
- ✓ Capo V: Disposizioni orizzontali
- ✓ Capo VI: Disposizioni finali
- ✓ Il Regolamento 1143/14 - considerazioni

Capo III: Rilevamento precoce ed eradicazione rapida (1)

- ✓ Sistema di sorveglianza
- ✓ Controlli ufficiali
- ✓ Notifiche
- ✓ Eradicazione rapida e deroghe



Capo III: Rilevamento precoce ed eradicazione rapida (2)

CAPO III

RILEVAMENTO PRECOCE ED ERADICAZIONE RAPIDA

Articolo 14

Sistema di sorveglianza

1. Entro 18 mesi dall'adozione dell'elenco dell'Unione gli Stati membri istituiscono un sistema di sorveglianza delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale, o lo integrano nel loro sistema esistente, che raccoglie e registra i dati sulla frequenza nell'ambiente delle specie esotiche invasive mediante indagini, monitoraggio o altre procedure volte a prevenire la diffusione di queste specie nell'Unione o all'interno dell'Unione.
2. Il sistema di sorveglianza di cui al paragrafo 1 del presente articolo ha le seguenti caratteristiche:
 - a) copre il territorio, ivi comprese le acque marine territoriali, degli Stati membri per determinare la presenza e la distribuzione di nuove specie esotiche invasive di rilevanza unionale nonché di quelle già insediate;
 - b) è abbastanza dinamico da rilevare rapidamente la comparsa nell'ambiente del territorio o parte del territorio di uno Stato membro di qualunque specie esotica invasiva di rilevanza unionale la cui presenza non era fino a quel momento nota;
 - c) si fonda sulle pertinenti disposizioni in materia di valutazione e monitoraggio previste dal diritto dell'Unione o da accordi internazionali, è compatibile con le stesse e ne evita duplicazioni e utilizza le informazioni fornite dai sistemi di sorveglianza e monitoraggio vigenti previsti all'articolo 11 della direttiva 92/43/CEE, all'articolo 8 della direttiva 2000/60/CE e all'articolo 11 della direttiva 2008/56/CE;
 - d) tiene conto, per quanto possibile, delle caratteristiche e dell'impatto transfrontaliero rilevanti.

Articolo 15

Controlli ufficiali

1. Entro il 2 gennaio 2016 gli Stati membri dispongono di strutture pienamente operative preposte a eseguire i controlli ufficiali necessari a prevenire l'introduzione deliberata nell'Unione di specie esotiche invasive di rilevanza unionale. Tali controlli ufficiali si applicano alle categorie di merci alle quali sono attribuiti codici della nomenclatura combinata cui si fa riferimento nell'elenco dell'Unione, conformemente all'articolo 4, paragrafo 5.
[...]
3. I controlli di cui al paragrafo 2 del presente articolo, che consistono in controlli dei documenti, dell'identità e, se del caso, in ispezioni fisiche, avvengono quando le merci di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono introdotte nell'Unione. Allorché il diritto dell'Unione in materia di controlli ufficiali già preveda controlli ufficiali specifici ai punti di controllo frontalieri, conformemente al regolamento (CE) n. 882/2004, e alle direttive 91/496/CEE e 97/78/CE o ai punti di entrata conformemente alla direttiva 2000/29/CE, per le categorie di merci di cui al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri conferiscono la responsabilità di eseguire i controlli di cui al paragrafo 2 del presente articolo alle autorità competenti incaricate di tali controlli ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 882/2004 o dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2000/29/CE.
[...]

Capo III: Rilevamento precoce ed eradicazione rapida (3)

Articolo 16

Notifiche di rilevamento precoce

1. Gli Stati membri si avvalgono del sistema di sorveglianza istituito in conformità dell'articolo 14 e delle informazioni raccolte in sede dei controlli ufficiali di cui all'articolo 15 per confermare il rilevamento precoce dell'introduzione o della presenza di specie esotiche invasive di rilevanza unionale.
2. Gli Stati membri notificano per iscritto alla Commissione, senza indugio, il rilevamento precoce dell'introduzione o della presenza di specie esotiche invasive di rilevanza unionale e informano gli altri Stati membri, in particolare:
 - a) della comparsa sul proprio territorio o parte di esso di specie che figurano nell'elenco dell'Unione la cui presenza non era fino a quel momento nota nel proprio territorio o parte di esso;
 - b) della ricomparsa sul proprio territorio o parte di esso di specie che figurano nell'elenco dell'Unione dopo che ne era stata constatata l'eradicazione.

Articolo 17

Eradicazione rapida nella fase iniziale dell'invasione

1. Dopo il rilevamento precoce ed entro tre mesi dalla trasmissione della relativa notifica di cui all'articolo 16, gli Stati membri applicano le misure di eradicazione, comunicandole alla Commissione e informandone gli altri Stati membri.
2. Gli Stati membri, nell'applicare le misure di eradicazione, assicurano che i metodi utilizzati siano efficaci per ottenere l'eliminazione completa e permanente della popolazione della specie esotica invasiva in questione, tenendo in debita considerazione la salute umana e l'ambiente, specialmente le specie non destinarie di misure e i loro habitat, e provvedendo a che agli animali siano risparmiati dolore, angoscia o sofferenza evitabili.
3. Gli Stati membri controllano l'efficacia dell'eradicazione. A tal fine, gli Stati membri possono utilizzare il sistema di sorveglianza di cui all'articolo 14. Ove appropriato, i controlli valutano anche l'impatto sulle specie non destinarie di misure.
4. Gli Stati membri informano la Commissione circa l'efficacia delle misure prese e notificano alla stessa l'avvenuta eradicazione della popolazione di una specie esotica invasiva di rilevanza unionale e trasmettono tali informazioni anche agli altri Stati membri.

Capo III: Rilevamento precoce ed eradicazione rapida (4)

Articolo 18

Deroghe all'obbligo di eradicazione rapida

1. Gli Stati membri possono decidere, **sulla base di solide prove scientifiche ed entro due mesi dal rilevamento** di una specie esotica invasiva di cui all'articolo 16, di non applicare le misure di eradicazione qualora sia soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'eradicazione si dimostra **tecnicamente infattibile** perché i metodi di eradicazione disponibili non possono essere applicati nell'ambiente in cui è insediata la specie esotica invasiva;
- b) da un'analisi costi/benefici basata sui dati a disposizione emerge con ragionevole certezza che i **costi** saranno, nel lungo periodo, **estremamente alti e sproporzionati** rispetto ai benefici dell'eradicazione;
- c) **non sono disponibili metodi di eradicazione oppure sono disponibili ma producono effetti negativi molto gravi sulla salute umana, sull'ambiente o su altre specie.**

Lo Stato membro interessato notifica per iscritto e senza indugio la sua decisione alla Commissione. La notifica è accompagnata da tutti gli elementi comprovanti il sussistere delle condizioni di cui al primo comma, lettere a), b) e c).

2. La Commissione può decidere, mediante atti di esecuzione, di respingere la decisione notificata conformemente al paragrafo 1, secondo comma, quando non siano soddisfatte le condizioni ivi stabilite.

[...]

Capo IV: Gestione delle specie ampiamente diffuse (1)

- ✓ Misure di gestione
- ✓ Ripristino ecosistemi danneggiati



Capo IV: Gestione delle specie ampiamente diffuse (2)

CAPO IV

GESTIONE DELLE SPECIE ESOTICHE INVASIVE AMPIAMENTE DIFFUSE

Articolo 19

Misure di gestione

1. Entro 18 mesi dall'iscrizione di una specie esotica invasiva nell'elenco dell'Unione, gli Stati membri predispongono misure di gestione efficaci per le specie esotiche invasive di rilevanza unionale di cui gli Stati membri hanno constatato l'ampia diffusione nel proprio territorio, in modo da renderne minimi gli effetti sulla biodiversità, i servizi ecosistemici collegati e, se del caso, sulla salute umana o sull'economia.

Tali misure di gestione sono proporzionate all'impatto sull'ambiente e adeguate alle circostanze specifiche degli Stati membri, si basano su un'analisi costi/benefici e includono anche, nel limite del possibile, le misure di ripristino di cui all'articolo 20. A esse viene assegnata la priorità in base alla valutazione del rischio e alla loro efficienza in termini di costi.

2. Le misure di gestione consistono in interventi fisici, chimici o biologici, letali o non letali, volti all'eradicazione, al controllo numerico o al contenimento della popolazione di una specie esotica invasiva. Se del caso, tra le misure di gestione rientrano interventi sull'ecosistema ricevente, per aumentarne la resilienza verso le invasioni attuali e future. L'uso commerciale di specie esotiche invasive già insediate può essere autorizzato temporaneamente quale parte delle misure di gestione volte alla loro eradicazione, al controllo numerico o al contenimento della popolazione, in casi strettamente giustificati e a condizione che siano in essere tutti i controlli appropriati al fine di evitare ogni ulteriore diffusione.

3. Gli Stati membri, nell'applicare le misure di gestione e nel selezionare i metodi da utilizzare, tengono in debita considerazione la salute umana e l'ambiente, particolarmente le specie non destinarie di misure e i loro habitat e assicurano che, quando fra i destinatari di misure figurano gli animali, siano loro risparmiati dolore, angoscia o sofferenza evitabili, senza tuttavia compromettere l'efficacia delle misure di gestione.

4. Il sistema di sorveglianza di cui all'articolo 14 è concepito e utilizzato per monitorare l'efficacia dell'eradicazione, del controllo numerico o delle misure di contenimento nel rendere minimi gli effetti sulla biodiversità e sui servizi ecosistemici collegati nonché, se del caso, sulla salute umana o sull'economia. Ove appropriato, i controlli valutano anche l'impatto sulle specie non destinarie di misure.

5. Quando sussiste il rischio significativo che una specie esotica invasiva di rilevanza unionale si diffonda in un altro Stato membro, gli Stati membri in cui la specie è già presente ne danno immediata notifica agli altri Stati membri e alla Commissione. Se del caso, gli Stati membri interessati varano misure di gestione concordate. Se la specie in questione rischia di diffondersi anche in paesi terzi, lo Stato membro in cui la specie è già diffusa provvede a informare i paesi terzi interessati.

Capo IV: Gestione delle specie ampiamente diffuse (3)

Articolo 20

Ripristino degli ecosistemi danneggiati

1. Gli Stati membri adottano misure di ripristino appropriate per favorire la ricostituzione di un ecosistema che è stato degradato, danneggiato o distrutto da specie esotiche invasive di rilevanza unionale, tranne nel caso in cui un'analisi costi/benefici dimostri, sulla base dei dati disponibili e con ragionevole certezza, che i costi di dette misure sarebbero elevati e sproporzionati rispetto ai benefici del ripristino.
2. Le misure di ripristino di cui al paragrafo 1 includono almeno le seguenti:
 - a) misure volte ad accrescere la capacità di un ecosistema esposto a perturbazioni causate dalla presenza di specie esotiche invasive di rilevanza unionale di resistere ai loro effetti, assorbirli, adattarvi e ricostituirsi;
 - b) misure volte a sostenere la prevenzione dalla reinvasione dopo una campagna di eradicazione.

[...]

Capo V: Disposizioni orizzontali (1)

- ✓ Recupero dei costi
- ✓ Cooperazione e coordinamento



Capo V: Disposizioni orizzontali (2)

CAPO V

DISPOSIZIONI ORIZZONTALI

Articolo 21

Recupero dei costi

Conformemente al principio «chi inquina paga» e fatte salva la direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, gli Stati membri mirano a recuperare i costi delle misure necessarie a prevenire, ridurre al minimo o mitigare gli aspetti negativi delle specie esotiche invasive, ivi compresi i costi ambientali e relativi alle risorse nonché i costi di ripristino.

Articolo 22

Cooperazione e coordinamento

Articolo 23

Norme nazionali più severe

Gli Stati membri possono mantenere o adottare norme nazionali più severe per prevenire l'introduzione, l'insediamento e la diffusione di specie esotiche invasive. Tali misure devono essere compatibili con il TFUE e notificate alla Commissione conformemente al diritto dell'Unione.

Capo VI: Disposizioni finali (1)

- ✓ Rendicontazione
- ✓ Partecipazione del pubblico
- ✓ Comitato e forum scientifico
- ✓ Sanzioni
- ✓ Disposizioni transitorie



Capo VI: Disposizioni finali (2)

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24

Rendicontazione e riesame

1. Entro il 1° giugno 2019, e successivamente **ogni sei anni**, gli Stati membri aggiornano e trasmettono alla Commissione:

Articolo 25

[...]

Sistema informativo di supporto

Articolo 26

Partecipazione del pubblico

Gli Stati membri, nell'elaborare i **piani d'azione** in conformità dell'articolo 13 del presente regolamento e le misure di gestione predisposte in conformità dell'articolo 19 dello stesso, provvedono affinché **al pubblico siano offerte tempestive ed effettive opportunità di partecipare alla loro preparazione, alla loro modifica o al loro riesame** mediante le modalità già stabilite dagli Stati membri a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2003/35/CE.

Articolo 27

Comitato

1. **La Commissione è assistita da un comitato.** Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 e nell'espletamento delle sue funzioni può essere assistito dal forum scientifico di cui all'articolo 28.

Articolo 28

[...]

Forum scientifico

La Commissione assicura **la partecipazione di rappresentanti della comunità scientifica nominati dagli Stati membri** affinché formulino pareri in merito alle questioni scientifiche relative all'applicazione del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda gli articoli 4, 5, 10 e 18. Tali rappresentanti si riuniscono in un forum scientifico, il cui regolamento interno è stabilito dalla Commissione.

Articolo 29

Esercizio della delega

Articolo 30

Sanzioni

Capo VI: Disposizioni finali (3)

Articolo 31

Disposizioni transitorie per proprietari non commerciali

1. In deroga all'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e d) i proprietari di animali da compagnia tenuti a scopi non commerciali e appartenenti alle specie esotiche invasive che figurano nell'elenco dell'Unione sono autorizzati a tenerli fino alla fine della vita naturale degli animali, a patto che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) gli animali erano già in possesso dei proprietari prima dell'iscrizione nell'elenco dell'Unione;

b) gli animali sono tenuti in confinamento e sono predisposte tutte le opportune misure per garantire l'impossibilità di riproduzione o fuoriuscita;

2. Le autorità competenti, tramite programmi di sensibilizzazione ed educazione organizzati dagli Stati membri, adottano tutte le misure ragionevoli per informare i proprietari non commerciali dei rischi posti dalla detenzione degli animali di cui al paragrafo 1 e delle misure da adottare per ridurre al minimo il rischio di riproduzione e fuoriuscita.

3. I proprietari non commerciali che non possono garantire il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 1 non sono autorizzati a tenere gli animali interessati. Gli Stati membri possono offrire loro la possibilità di rilevare gli animali. In tal caso, il benessere degli animali è tenuto in debita considerazione.

4. Gli animali di cui al paragrafo 3 del presente articolo possono essere tenuti in istituti di cui all'articolo 8 o in strutture appositamente predisposte dagli Stati membri.

Articolo 32

Disposizioni transitorie per scorte commerciali

1. I detentori di scorte commerciali di esemplari di specie esotiche invasive acquisiti prima della loro iscrizione nell'elenco dell'Unione sono autorizzati, fino a due anni dalla suddetta iscrizione, a tenere e trasportare esemplari vivi o parti riproducibili di dette specie a scopo di vendita o trasferimento agli istituti di ricerca o di conservazione *ex situ* e ai fini di ricerca medica di cui all'articolo 8, purché tali esemplari siano tenuti e trasportati in confinamento e siano state prese tutte le opportune misure intese a garantire l'impossibilità della loro riproduzione o fuoriuscita, oppure alla loro soppressione o al loro abbattimento in modo indolore per esaurire le scorte.

2. La vendita o il trasferimento di esemplari vivi a utilizzatori non commerciali sono autorizzati per un periodo di un anno dall'iscrizione della specie nell'elenco dell'Unione purché gli esemplari siano tenuti e trasportati in confinamento e siano state prese tutte le opportune misure intese a garantire l'impossibilità di riproduzione o fuoriuscita.

3. Se è stata rilasciata un'autorizzazione in conformità dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 708/2007 per una specie d'acquacoltura che è successivamente iscritta nell'elenco dell'Unione e la durata dell'autorizzazione supera il periodo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, lo Stato membro ritira l'autorizzazione in conformità dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 708/2007 entro la fine del periodo di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Il Regolamento 1143/14 considerazioni (1)

- **Approccio innovativo**, ampiamente basato su conoscenze aggiornate dei meccanismi delle invasioni biologiche
- **Focus su prevenzione**, ma con obblighi stringenti di controllo
- **Misure molto stringenti** per le specie di rilevanza unionale
- Cruciale che il **processo decisionale** sia **dinamico e flessibile**
- **I Piani d'azione sui vettori**, sono un elemento molto avanzato
- Altre misure – liste nazionali, specie autoctone per l'Europa, cooperazione internazionale – dipenderanno dall'**impegno delle autorità nazionali**
- La **Mancanza di meccanismi finanziari dedicati** limita l'efficacia del Regolamento

Il Regolamento 1143/14 considerazioni (2)

È necessario l'impegno di tutti.

L'applicazione del regolamento richiederà controlli doganali, regolamentazioni del commercio, introduzione di sanzioni per le violazioni, sistemi di sorveglianza, obblighi di controllo ed eradicazione.

È indispensabile uno sforzo congiunto e una collaborazione tra organi centrali e locali.

Il Regolamento può fornire un supporto per le attività di regioni e aree protette, ma impone anche obblighi e vincoli e comunque non basta.

Il Regolamento 1143/14 considerazioni (3)

L'approccio regolamentativo non basta:

- ✓ occorre la comprensione e il supporto di tutti i settori della società
- ✓ e' essenziale incoraggiare comportamenti responsabili di tipo volontario



Il Regolamento 1143/14 considerazioni (4)

Dove reperirli?

The screenshot shows the Bern Convention website. The main heading is "Group of experts on Invasive Alien Species (IAS)". Below it, a paragraph states: "Already in 1992 the Standing Committee to the Bern convention established a specialised 'Group of experts on Invasive Alien Species'. Acting under Article 11§2 of the convention the Group collected and analysed different national laws dealing with invasive species and proposed work aimed at the harmonisation of national regulations on introduced species, particularly on the fields of definitions, territorial scope of regulation, listing of species whose introduction is...". To the left, there is a list of documents under the heading "DOCUMENTS".

DOCUMENTS

- Reports of past meetings
- Publications
 - European Code of Conduct on Horticulture and Invasive Alien Plants (2008) - Illustrated version (2011)
 - European Code of Conduct on Pets and IAS (2011) - Illustrated version (2016)
 - European Code of Conduct for Botanic Gardens on Invasive Alien Species (2012)
 - European Code of Conduct on Zoological Gardens and Aquariums and IAS (2012) - Illustrated version (2016)
 - European Code of Conduct on Hunting and IAS (2013) - Illustrated version (2016)
 - European Guidelines on Protected Areas and IAS (2013) - Illustrated version (2014)
 - European Code of Conduct on Recreational Fishing and IAS (2014)
 - European Code of Conduct on Recreational Boating and IAS (2016)
 - European Strategy on Invasive Alien Species (2003) - Illustrated version (2011)
 - Methods to control and eradicate non-native terrestrial vertebrate species (Nature and environment No. 118) (2001)
 - Introductions of non-native organisms into the natural environment (Nature and Environment No. 73) (1998)
 - Introduction of non-native plants into the natural environment (Nature and Environment No. 87) (1998)

The cover of the book "ORTI BOTANICI E SPECIE ESOTICHE INVASIVE IN ITALIA" features the asap logo at the top. Below it, there are four photographs of various plants, including cacti and flowering plants. The title is written in bold, uppercase letters. At the bottom, it says "Codice di Comportamento".

The cover of the book "Codici di condotta" features a large photograph of a person standing on a rocky outcrop. The title is written in bold, uppercase letters. Below it, there is a list of contents.

Codici di condotta

- Orti botanici (sintesi)
- Guida tecnica per operatori didattici

Il Regolamento 1143/14 considerazioni (5)

Da ricordare:

- Il regolamento si concentra solo su un numero ridotto di specie in grado di causare impatti accertati alla biodiversità ma anche all'economia e alla salute dell'uomo.
- I divieti imposti dal regolamento per queste specie sono molto stringenti (introduzione, commercio, possesso, riproduzione e rilascio) anche per il privato cittadino.
- Le norme non bastano a fermare l'arrivo delle specie aliene invasive: serve l'aiuto di tutti, servono comportamenti consapevoli.